

TECNICHE INFORMATICHE DI RICERCA GIURIDICA

Nicolò Ghibellini
Università di Ferrara
ghbncl@unife.it

Programma

- **La comunicazione nel mondo digitale: internet**
- **Opere dell'ingegno, informazione e conoscenza nel mondo digitale**
- **Diritti fondamentali ed applicazioni tecnologiche**

Materiali e testi di riferimento

- Manuale:
 - N. Lucchi, *I contenuti Digitali – Springer, 2010.*



Esame

- In forma orale
- Per i frequentanti (80% delle lezioni), prova scritta (di 2 ore in modalità open book)
- Invio per e-mail nelle date previste per gli esami
- Verbalizzazione del voto in una delle date previste per esami

Quali leggi per il Cyberspazio?

Il caso dei “giornali” telematici

- Giurisprudenza sull'equiparazione dell'informazione telematica alla stampa tradizionale....un problema di responsabilità.
 - Ord. Tribunale di Napoli, 18 Marzo 1997
 - Ord. Tribunale di Roma, 6 Novembre 1997
 - Ord. Tribunale di Teramo, 11 Dicembre 1997
 - Ord. Tribunale di Napoli, 8 Agosto 1997
 - Ord. Tribunale di Bari, 11 giugno 1998

Legge 62/2001 sull'editoria

- L'editoria e l'informazione telematiche devono essere assoggettate alla medesima disciplina dettata per le corrispondenti attività del mondo reale. Testata giornalistica elettronica (=prodotto editoriale).
 - Registrazione della testata telematica
 - Individuazione di un direttore responsabile
 - *“Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 [legge sulla stampa]”*

Il medium Internet: interattività

- Internet è un medium interattivo

“Interattività è la misura della potenziale capacità di un medium di lasciare che l’utente eserciti un’influenza sul contenuto e/o sulla forma della comunicazione mediata”

La specificità di Internet

- Internet non è assimilabile alla televisione (modello comunicativo accentrato) né tantomeno alla radio o alla stampa.
- Internet riunisce in sé caratteristiche di ognuno dei precedenti mezzi di comunicazione, dall'altra se ne distingue, in quanto:
 - - è un mezzo di comunicazione mondiale;
 - - l'informazione è nelle mani degli stessi utenti
 - Fenomeno *user generated content*


Specificità di internet II

- Giornali, radio e televisioni sono normalmente limitati dai confini nazionali e soggetti alle leggi dello Stato in cui si trovano.
- Dal punto di vista della proprietà, i vecchi *media* sono costosi e sono concentrati in poche mani. Esiste un proprietario.
 - Internet è un sistema di comunicazione totalmente decentrato, in cui ogni computer collegato ha una propria importanza.
 - Ogni persona che accede ad Internet, si trova sullo stesso piano degli altri utenti.
 - Diversamente dai tradizionali *mass media*, Internet è un mezzo interattivo: ogni computer collegato può sia ricevere informazioni, sia mandarne.
 - Non esiste un proprietario di Internet....esiste una proprietà sulle singole reti che lo compongono (Internet=rete di reti).


Televisione

Telefono


Internet



CENTRALIZED
(A)



DECENTRALIZED
(B)



DISTRIBUTED
(C)

FIG. 1 - Centralized, Decentralized and Distributed Networks

Quid iuris?

Le caratteristiche sopra descritte sono decisamente innovative ed è perciò difficile trattare Internet al pari dei tradizionali *mass media*.

Nuovi problemi sono posti da questo mezzo di comunicazione:

- Quale sarà il regime della proprietà?
- Avrà ancora senso parlare di disciplina antimonopolistica se tutti, con poca spesa, potranno immettere le proprie idee in rete?
- Quale sarà il regime del diritto d'autore se un'opera, una volta immessa in Rete, risulta copiabile all'infinito con una qualità perfetta?
- Quali saranno le regole che ne disciplinano libertà di espressione e comunicazione?

Art. 15 e 21 Cost.

- **Articolo 15** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [*cfr. art. 111 c. 1*] con le garanzie stabilite dalla legge.

- **Articolo 21** Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [*cfr. art. 111 c.1*] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi.....

Internet e art. 15. Cost.

- **Libertà di comunicazione:** Secondo una tesi ormai largamente diffusa in dottrina, la tutela costituzionale della corrispondenza e dell'ampio *genus* delle comunicazioni prevista dall'art. 15 Cost., deve intendersi come la più ampia possibile. Non sarebbe legittima alcuna esclusione relativa al contenuto, alla forma, o allo strumento di trasmissione. Anche il mezzo telematico, pertanto, rientrerebbe nella previsione costituzionale.
- la corrispondenza elettronica via Internet perciò fruisce delle tutele offerte oltre che a livello costituzionale anche a livello penale (art. 616 c.p.)

Art. 616 c.p.

▪ **Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza**

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Internet e art. 21 Cost.

- La norma costituzionale garantisce sia il diritto di esprimersi liberamente, sia il diritto di utilizzare ogni mezzo per portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone, nonché, indirettamente, il diritto di essere informati in quanto interesse generale della della collettività.
- Secondo la Giurisprudenza la garanzia si estende ad ogni modalità di manifestazione del pensiero quali idee, opinioni, notizie, fatti di attualità e informazioni in genere.
 - la tecnologia della Rete va nella direzione di una promozione ancora più ampia e pregnante del principio costituzionale aumentando le capacità espressive (chiunque può diventare un *content provider*).

Tipi di interattività

Primo livello: l'utente si limita a selezionare quali informazioni selezionare quali informazioni ricevere.

esempio TELEVIDEO

Secondo livello: l'utente può richiedere al medium le informazioni richieste al medium le informazioni che desidera sapere.

esempio GOOGLE

Terzo livello: è l'utente stesso che produce le informazioni produce le informazioni.

esempio E-MAIL, etc

Nicolò Ghibellini

e-mail: ghbncl@unife.it